

CONTABILITÀ E BILANCIO

L'informativa dei contributi da amministrazioni pubbliche o equiparati

26/04/2019 | di [Raffaele Marcello](#)

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha pubblicato il documento *“L'informativa dei contributi da amministrazioni pubbliche o soggetti a queste equiparati”* contenente le indicazioni di prassi operativa richieste dall'art. 1, cc. 125-129, L. 4.08.2017, n. 124, recante la *“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”*, il cui fine principale consiste nel garantire una maggiore **trasparenza nel sistema delle relazioni finanziarie** tra i soggetti pubblici e gli altri soggetti. In particolare, il documento esamina le modalità con cui le imprese possono riportare le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime Pubbliche Amministrazioni e dai medesimi soggetti, nell'anno precedente, per un valore globale complessivo superiore a **10.000 euro**.



La norma si applica con modalità parzialmente diverse ai seguenti soggetti, laddove questi intrattengano rapporti economici con le Pubbliche Amministrazioni: associazioni di protezione ambientale, associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, nonché associazioni, Onlus e fondazioni; imprese e cooperative sociali. A tutti i **soggetti obbligati** è richiesto di fornire *“informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente”*. Il richiamo generale ai **vantaggi economici** rende evidente che anche le fattispecie esplicitamente indicate (*“sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti”*) siano oggetto di informazione quando incluse in tale ambito. Non rientrano nell'ambito di applicazione della legge, per una lettura sistematica della norma, le misure agevolative rivolte alla generalità delle imprese (come, per esempio, le misure agevolative fiscali), in quanto appunto vantaggi non indirizzati a una specifica realtà aziendale.

Le imprese che *“sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato”* applicheranno per la prima volta la disposizione con la predisposizione dei **bilanci dell'esercizio 2018**. Per esempio, nel documento del Consiglio viene suggerito, per non creare confusione nella nota integrativa, di riportare l'informativa obbligatoria in una sezione apposita preferibilmente in chiusura, con una tabella che permetta di identificare chiaramente: soggetto erogante, contributo ricevuto, breve descrizione del contributo.

La richiesta della Legge n. 124/2017, essendo fornita in bilancio, è oggetto di attenzione da parte dei revisori legali a cui spetta di verificare le condizioni per l'iscrizione dei pertinenti importi e la correttezza dell'informazione fornita.

Il mancato assolvimento dell'obbligo comporterebbe la **restituzione delle somme** ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente, sanzione ritenuta eccessivamente severa, tant'è che il CNDCEC ha proposto una modifica con l'introduzione di una sanzione in misura fissa oppure proporzionale, non superiore allo 0,5% dei vantaggi economici ricevuti.